OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO "MILANO 4 –PROVINCIA NORD-EST" PER L'AFFIDAMENTO E L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali saranno riportati nel processo verbale che sarà approvato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 rubricato *"Attribuzioni dei consigli"*, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PREMESSO:

- Che il servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune è esercitato dalla Società Italiana per il Gas p.a. con sede in Torino;
- Che, successivamente all'affidamento del servizio all'attuale concessionaria, veniva promulgato il D.Lgs. 164/2000, rubricato "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*" che modificava profondamente il settore del gas naturale;
- Che le successive leggi di settore hanno confermato una scadenza anticipata *ope legis* degli affidamenti in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto, imponendo ai comuni di riaffidare il servizio esclusivamente tramite gara;
- Che successivamente, in data 31.03.2011, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 226 del 12.11.2011 (cosiddetto "*Regolamento criteri di gara*"), attuativo del D.M 19.01.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.01.2011 ed entrato in vigore in data 11.02.2012, ha reso operativo il nuovo quadro normativo, definendo criteri di stima e di gara, nonché le scadenze temporanee per i relativi adempimenti;
- Che, in particolare l'allegato 1 al suddetto decreto, ha stabilito espressamente le date limitate entro cui ciascun Ambito doveva convocare i comuni per la scelta Stazione Appaltante;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 22.05.2014 il Comune di Cassano d'Adda ha accettato le deleghe conferitegli dai comuni appartenenti all'ambito Territoriale Minimo ATEM Milano 4 - Provincia Nord-Est per assumere la nomina di Comune capofila cui demandare il ruolo di Stazione Appaltante nella gara di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011;
- Che le successive proroghe, da ultima quella introdotta con la Legge n. 116 del 2014, hanno posticipato le scadenze per l'indizione della gara, portando quella relativa all'ATEM Milano 4 – Provincia Nord-Est all'11 ottobre 2015;
- Che nel corso della Conferenza dei Sindaci dell'ATEM indetta in data 27.11.14, tenutasi presso il Comune di Cassano d'Adda, è stato presentato ed illustrato uno schema di convenzione disciplinante i futuri rapporti tra soggetto Capofila e tutti i comuni dell'Ambito, in vista degli adempimenti che ciascuno è chiamato ad osservare;
- Che tale convenzione è stata sottoposta a valutazione da parte di ciascun Comune ed infine, anche a seguito del recepimento di alcune osservazioni pervenute, è stata redatta nella sua forma definitiva, rinviata a tutti i comuni e qui allegata quale parte integrante sostanziale del presente atto;

COSIDERATO pertanto:

- Che in tale quadro normativo, sussistite l'obbligo di legge di procedere alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, unicamente per Ambito territoriale minimo;
- Che i termini per l'avvio del procedimento della gara d'ambito sono perentori e che peraltro il mancato rispetto dei medesimi determina inottemperanza e comporta l'applicazione di sanzioni a carico di tutti i comuni dell'Ambito, cosi come ha previsto il D.Lgs n.69 del 21.06.2013, convertito nella Legge n.98 del 09.08.2013 ("*nei casi in cui gli Enti locali non abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del D.M. 226/2011, il venti percento delle somme di cui all'art. 8 comma 4 del predetto decreto, ad essi spettanti all'esito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabile dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa Conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'Ambito corrispondente*");
- Che la sottoscrizione della convenzione è essenziale per permettere al Capofila dell'Ambito di procedere nell'attuazione di tutti gli adempimenti prodromici alla gara;
- Che tale documento, contestualmente, tutela i singoli comuni, in quanto gli stessi, non essendo più al termine della gara, firmatari del contratto di concessione è quindi parte del rapporto contrattuale, potranno comunque procedere attivamente al monitoraggio ed all'attivazione di meccanismi di tutela degli interessi dei singoli Enti, attraverso sia la Conferenza dei Sindaci sia il Comitato di Monitoraggio, istituti previsti e regolati dalla convenzione in argomento;

RICHIAMATI:

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 30 del T.U.E.L.; approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- In particolare il 4° comma dell'articolo richiamato il quale prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- I pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 5 Urbanistica,Lavori Pubblici,Demanio e Patrimonio e del Responsabile dell'Area 1 Finanze, Personale e Organizzazione, Demografici, Urp, Entrate Tributarie e Patrimoniali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Presenti: n. _____ Consiglieri

astenuti: n. _____ Consiglieri
votanti: n. _____ Consiglieri
Con voti:
- favorevoli: n.
- contrari: n.

DELIBERA

1) **DI RECEPIRE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) **Di APPROVARE** lo schema di convenzione qui allegato, tra i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale "ATEM Milano 4 – Provincia Nord-Est" per l'affidamento e l'esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale;
3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autentica;
4) **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile dell'Area 5 o suo delegato il referente interno per il Comune di Cassina de' Pecchi;
5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. ….. , contrari n. ….. (……), astenuti n. ….. (…..) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

INDI

Presenti: n. _____ Consiglieri
astenuti: n. _____ Consiglieri
votanti: n. _____ Consiglieri
Con voti:
- favorevoli: n.
- contrari: n.

Con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il testo integrale della discussione infra-illustrata in maniera sintetica è stato integralmente registrato e verrà depositato agli atti del Comune di Cassina de' Pecchi non appena la ditta incaricata della relativa trascrizione avrà proceduto alla sua consegna, ai fini dell'approvazione con successiva deliberazione di Consiglio.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' ALLEGATI ALL'ORIGINALE.